



**Newsletter n. 10/2026 della Giustizia amministrativa  
a cura dell'Ufficio del massimario**

## **Indice**

### **Corte di giustizia dell'Unione europea**

1. Corte giust. UE, sez. III, 18 dicembre 2025, C-769/23 – *Mara soc. coop.*, appalti ad alta intensità di manodopera e con caratteristiche standardizzate: la Corte di giustizia si pronunzia sul criterio del minor prezzo.

### **Corte costituzionale**

2. Corte cost., 3 febbraio 2026, n. 13, produzione di energia da fonti rinnovabili e l'autorizzazione unica per gli impianti *off-shore*;
3. Corte cost., 30 gennaio 2026, n. 12, giudizio in assenza di cui alla sentenza numero 192 del 2023 (processo Regeni) e compenso per il consulente tecnico di parte;
4. Corte cost., 22 gennaio 2026, n. 6, è incostituzionale l'automatismo ostativo della segnalazione nella banca dati *Schengen* (SIS) con riferimento alle richieste di emersione dei lavoratori stranieri.

### **Corte di cassazione**

5. **Cass. civ., sez. un., 11 febbraio 2026, n. 2995, sulla determinazione dei canoni di concessione per lo sfruttamento dell'energia idroelettrica.**

### **Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali**

6. **Cons. Stato, sez. II, 25 febbraio 2026, n. 1526, sulla natura abusiva della chiusura della pergotenda comportante aumento di volumetria;**
7. **Cons. Stato, sez. IV, 24 febbraio 2026, n. 1480, sull'ammissibilità dell'appello e sulla vincolatività dei criteri delle delibere ARERA sulle tariffe TARI in sede di valutazione dell'anomalia dell'offerta;**
8. **Cons. Stato, sez. IV, 20 febbraio 2026, n. 1379, difetto di legittimazione attiva del garante nell'impugnazione dell'esclusione dell'operatore garantito dalla procedura di gara;**
9. **Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2026, n. 1121, illegittima ammissione del candidato a sindaco ed inammissibilità dell'esame atomistico del ballottaggio;**
10. **Cons. Stato, sez. VI, 10 febbraio 2026, n. 1077, sulla necessità della sospensione del foraggiamento nella provincia di Trento;**
11. **Cons. Stato, sez. IV, 6 febbraio 2026, n. 993, sulla nozione di sottoprodotto utilizzabile ai fini del recupero ambientale di una *ex* discarica;**
12. **Cons. Stato, sez. V, 6 febbraio 2026, n. 990, alla Corte di giustizia UE il rapporto tra recupero di aiuti di Stato e procedure di regolazione della crisi d'impresa;**
13. **Cons. Stato, sez. V, 4 febbraio 2026, n. 920, sulla domanda caducatoria degli atti elettorali e di correzione dei risultati elettorali e sul giudizio elettorale come giudizio di merito;**
14. **Cons. Stato, sez. V, 4 febbraio 2026, n. 917, sulla natura endoprocedimentale della proposta di aggiudicazione e sulla rilevanza del PEF nella concessione di servizi;**

15. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2026, n. 895, il fondo può essere sottratto all'attività venatoria anche per ragioni etiche e morali;
16. T.a.r. per il Lazio, sezione I-ter, 20 febbraio 2026, n. 3204, violenza domestica: compatibilità tra la querela della vittima e la richiesta di ammonimento al Questore;
17. T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. V, 16 febbraio 2026, n. 488, sulla giurisdizione in tema di revisione prezzi e di meccanismo di adeguamento automatico di cui al d.l. n. 50/2022;
18. T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sez. I, 12 febbraio 2026, n. 163, modifica sostanziale di un impianto e mutamento del profilo di una discarica;
19. T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 11 febbraio 2026, n. 414, sull'ammissibilità del ricorso avverso l'autorizzazione paesaggistica;
20. T.r.g.a. Trento, 10 febbraio 2026, n. 21, sulla limitazione del diritto di accesso all'offerta tecnica e sull'integrazione postuma delle ragioni a fondamento della richiesta di oscuramento;
21. T.a.r. per la Campania, sez. VII, 6 febbraio 2026, n. 869, accesso al mare e tutela di valori paesaggistici e ambientali.

### Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana – Pareri

22. C.g.a., sez. riun., 9 febbraio 2026, n. 34, requisiti di idoneità per il rilascio o rinnovo della patente: le determinazioni della commissione medica locale devono essere adeguatamente motivate.

### Normativa e altre novità di interesse

23. Decreto legislativo 10 febbraio 2026, n. 29 – Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di

batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (in G.U., serie generale, n. 54 del 6 marzo 2026);

**24. Decreto legislativo 9 febbraio 2026, n. 28 – Adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2631, (UE) 2023/2845, (UE) 2024/791, (UE) 2024/2987, e recepimento delle direttive (UE) 2023/2864 e (UE) 2024/790, nonché disposizioni integrative e correttive della disciplina prevista dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128, per l’attuazione della direttiva (UE) 2021/2101 (in G.U., serie generale, n. 53 del 5 marzo 2026).**

## Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

**Appalti ad alta intensità di manodopera e con caratteristiche standardizzate: la Corte di giustizia si pronunzia sul criterio del minor prezzo.**

**Corte di giustizia dell'Unione Europea, sezione III, 18 dicembre 2025, C-769/23 – *Mara soc. coop.***

L'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, nonché il principio di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in forza della quale, nel caso di appalti pubblici aventi ad oggetto servizi che presentano caratteristiche standardizzate ma il cui valore totale è costituito almeno per metà dai costi della manodopera, è vietato all'amministrazione aggiudicatrice utilizzare il prezzo come unico criterio di aggiudicazione di tali appalti. A tale riguardo non è pertinente il fatto che il bando di gara preveda che qualsiasi eventuale ribasso proposto da un offerente debba essere effettuato sul solo aggio, senza poter comportare una diminuzione della retribuzione dei lavoratori impiegati da tale offerente.

**La presente sentenza è stata oggetto della News UM n. 26 del 5 marzo 2026.**

## Corte costituzionale

(2)

**Produzione di energia da fonti rinnovabili e l'autorizzazione unica per gli impianti *off-shore*.**

**Corte costituzionale, 3 febbraio 2026, n. 13 – Pres. Amoroso, Red. Luciani**

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1, 2 e 13, e relativo allegato C, del d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118», promosse, in riferimento all'art. 14, lettere d), l) e n), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (conversione in legge costituzionale dello statuto speciale della Regione Siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455), nonché agli artt. 117, comma 3; 118, comma 4, in relazione al principio di sussidiarietà; 3 e 120, comma 2, in relazione ai principi di ragionevolezza e leale collaborazione, della Costituzione, dalla Regione siciliana che ha lamentato il proprio insufficiente coinvolgimento nel procedimento previsto per l'autorizzazione unica relativa agli impianti su terraferma e la mancata previsione di qualsivoglia coinvolgimento nel procedimento previsto per l'autorizzazione unica relativa agli impianti *off-shore*.

(3)

**Giudizio in assenza di cui alla sentenza numero 192 del 2023 (processo Regeni) e compenso per il consulente tecnico di parte.**

**Corte costituzionale, 30 gennaio 2026, n. 12 – Pres. Amoroso, Red. San Giorgio**

È incostituzionale l'art. 225, comma 2, c.p.p., nella parte in cui – per l'ipotesi in cui si proceda in assenza per uno dei delitti definiti dall'art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,

inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, sia impossibile avere la prova che questi, pur consapevole della pendenza del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo – non prevede che l'onorario e le spese spettanti al consulente di parte nominato dal difensore d'ufficio sono anticipati dallo Stato, salvo il diritto di ripeterne gli importi nei confronti dell'imputato che si renda successivamente reperibile, e liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)».

#### (4)

**È incostituzionale l'automatismo ostativo della segnalazione nella banca dati *Schengen* (SIS) con riferimento alle richieste di emersione dei lavoratori stranieri.**

**Corte costituzionale, 22 gennaio 2026, n. 6, Pres. Amoroso - Red. Patroni Griffi**

È incostituzionale l'art. 103, comma 10, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui non ammette alle procedure di regolarizzazione, previste dai commi 1 e 2 del medesimo art. 103, i cittadini stranieri che risultino segnalati nel Sistema d'informazione *Schengen* per il solo fatto di non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno.

**La presente sentenza è stata oggetto della News UM n. 24 del 2 marzo 2026.**

## **Corte di cassazione**

**(5)**

**Sulla determinazione dei canoni di concessione per lo sfruttamento dell'energia idroelettrica.**

**Corte di cassazione, sezioni unite civili, 11 febbraio 2026, n. 2995 - Pres. D'Ascola, Est. Marotta**

In tema di canone binomio – articolato su una componente fissa e una variabile – e obbligo di cessione gratuita di energia, il disposto dell'art. 12, comma 1-*quinquies*, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, come introdotto dal d.l. n. 135 del 2018, convertito dalla l. n. 12 del 2019, si applica a tutte le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico, indipendentemente dal loro stato (scadute, in corso o di futura assegnazione), non contenendo la norma alcuna distinzione e dovendo essa essere letta unitariamente alle altre disposizioni dell'art. 12, che disciplinano anche concessioni prorogate o tuttora vigenti. Ne consegue che le Regioni possono, con propria legge, determinare il canone di concessione secondo il criterio binomio e imporre ai concessionari l'obbligo di cessione gratuita di una quota dell'energia prodotta, anche per i rapporti concessori ancora in corso, in attuazione del principio di onerosità e proporzionalità del corrispettivo dovuto per l'uso di un bene demaniale. Il meccanismo del '*price cap*', introdotto dall'art. 15-*bis* del d.l. n. 4 del 2022 per limitare gli extraprofiti derivanti dall'aumento dei prezzi dell'energia elettrica, costituisce norma di natura eccezionale, destinata a operare nei rapporti tra produttori e Gestore dei servizi energetici (GSE) nell'ambito del mercato elettrico e non incide sulla potestà regionale di determinare, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, la quota variabile dei canoni di concessione per l'uso della risorsa idrica, in coerenza con l'art. 12, comma 1-

*quinquies*, del d.lgs. n. 79 del 1999 e nel rispetto dell'art. 117, quarto comma, Cost.

L'obbligo della cessione gratuita di energia o della sua monetizzazione non ha natura impositiva o tributaria, ma costituisce una componente del corrispettivo della concessione, applicabile a tutte le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e legittimamente stabilito in quanto legato all'uso produttivo della risorsa idrica concessa e giustificato dall'utilizzo di un bene in concessione sottratto alla collettività, senza che possa configurare un trattamento arbitrario o eccessivo rispetto ad altri operatori del settore.

## **Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali**

**(6)**

**Sulla natura abusiva della chiusura della pergotenda comportante aumento di volumetria.**

**Consiglio di Stato, sezione II, 25 febbraio 2026, n. 1526 - Pres. Franconiero, Est. Basilico**

Per valutare il carattere abusivo di un'opera edilizia occorre porla in relazione con il contesto immobiliare in cui s'inserisce, in modo da apprezzarne l'impatto complessivo sul territorio; pertanto, è legittima l'ordinanza di demolizione riferita all'installazione *sine titulo* di una vetrata, posta a chiusura di una pergotenda insistente su uno spazio già chiuso su tre lati, comportante pertanto la chiusura totale, con conseguente aumento di volumetria.

**(7)**

**Sull'ammissibilità dell'appello e sulla vincolatività dei criteri delle delibere ARERA sulle tariffe TARI in sede di valutazione dell'anomalia dell'offerta.**

**Consiglio di Stato, sezione IV, 24 febbraio 2026, n. 1480 - Pres. Lopilato, Est. Fratamico**

Costituisce *ius receptum* che la spontanea esecuzione della pronuncia di primo grado da parte dell'amministrazione non si configura come comportamento idoneo ad escludere l'ammissibilità della relativa impugnazione, giacché l'eventuale accoglimento di questa è idoneo a travolgere i nuovi atti adottati dall'amministrazione in esecuzione della sentenza di primo grado, che verrebbero comunque meno con effetto retroattivo, perdendo *ab initio* il loro fondamento giuridico, *ex art. 336 c.p.c.*, e ciò specialmente quando il nuovo atto adottato dall'amministrazione non costituisce espressione di nuove, autonome, scelte discrezionali dell'amministrazione stessa, ma esecuzione del *dictum* del giudice di primo grado.

Lo scopo dei criteri del metodo tariffario previsto dalle delibere ARERA (c.d. MTR) non può essere individuato nella finalità di disciplinare la verifica dell'anomalia delle offerte nelle gare di appalto indette dall'amministrazione per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, non avendo le stesse la finalità di determinare i corrispettivi contrattuali dovuti al gestore del servizio stesso, ma di fornire all'amministrazione una indicazione sulle tariffe massime da applicare in relazione alla TARI, e, dunque, al corrispettivo che cittadini e imprese saranno tenuti a pagare per il servizio rifiuti.

(8)

**Difetto di legittimazione attiva del garante nell'impugnazione dell'esclusione dell'operatore garantito dalla procedura di gara.**

**Consiglio di Stato, sezione IV, 20 febbraio 2026, n. 1379 - Pres. Neri, Est. Marotta**

Il soggetto giuridico che ha prestato garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici), in favore di uno degli operatori economici che ha partecipato ad una procedura di gara per l'affidamento di un appalto pubblico, non è legittimato alla impugnazione del provvedimento di esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara, in quanto, da un lato, non è titolare nei confronti della stazione appaltante di una posizione giuridica differenziata, rispetto al resto dei consociati, che lo legittimi all'impugnazione dell'atto di esclusione, dall'altro, l'obbligazione da esso assunta in favore della stazione appaltante trova la sua genesi in un rapporto giuridico di diritto privato con l'operatore economico partecipante alla gara, cui la stazione appaltante è estranea.

Il soggetto giuridico che ha prestato garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici) per l'operatore economico che ha partecipato ad una procedura di gara per l'affidamento di un appalto pubblico e che è stato escluso dalla gara, rispetto al provvedimento di esclusione è titolare di una posizione di fatto, dipendente o collegata a quella dell'operatore escluso, che può giustificare l'intervento ad *adiuvandum* nel giudizio a sostegno delle ragioni fatte valere dal soggetto escluso dalla gara, ma non è legittimato a proporre autonoma impugnativa avverso l'atto di esclusione.

In motivazione la sezione ha precisato che l'autonoma impugnabilità della escussione della cauzione provvisoria non incide sulla necessità di verificare preliminarmente la legittimazione processuale alla impugnativa, la quale deve ritenersi ravvisabile solo rispetto all'operatore economico garantito ed escluso dalla procedura di gara e non anche in relazione al garante, in quanto

il contratto da cui deriva l'impegno autonomo a garanzia sulla serietà dell'offerta con cui la stessa banca emittente si impegna nei confronti della stazione appaltante in caso di inadempimento della ditta concorrente, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 36 del 2023 presenta tutte le caratteristiche del "contratto autonomo di garanzia", con la conseguenza che, di regola, per il garante sono giuridicamente irrilevanti le ragioni dell'inadempimento contestato dalla stazione appaltante alla ditta partecipante (che ne hanno determinato l'esclusione dalla procedura di gara), dovendo il garante pagare a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, fatte salve le eccezioni delineate dalla giurisprudenza civile.

L'interventore ad *adiuvandum* nel giudizio di primo grado non è legittimato a proporre appello in via principale e autonoma avverso la sentenza di primo grado, salvo che non abbia un proprio interesse direttamente riferibile alla sua posizione (art. 102, comma 2, c.p.a.), come nell'ipotesi in cui l'intervento sia stato dichiarato inammissibile o sia stata emessa nei suoi confronti la condanna alle spese di giudizio, non essendo consentito dall'ordinamento giuridico all'interventore sostituirsi nella posizione processuale del destinatario del provvedimento impugnato che abbia prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado.

(9)

**Illegittima ammissione del candidato a sindaco ed inammissibilità dell'esame atomistico del ballottaggio.**

**Consiglio di Stato, sezione V, 12 febbraio 2026, n. 1121 - Pres. Maggio, Est. Picardi**

Nel giudizio elettorale, la verifica dell'incidenza potenziale dell'illegittima ammissione di un candidato non può essere limitata ai soli risultati del ballottaggio, ma deve estendersi necessariamente anche all'esito del primo turno. L'esclusione del candidato può incidere anche sulla presentazione

delle liste a lui collegate, in ragione dell'inscindibile legame tra candidatura a sindaco e liste collegate.

(10)

**Sulla necessità della sospensione del foraggiamento nella provincia di Trento.**

**Consiglio di Stato, sezione VI, 10 febbraio 2026, n. 1077 - Pres. Montedoro, Est. Satullo**

La disciplina relativa alla pratica del foraggiamento nella provincia di Trento, che limita la possibilità di svolgere detta pratica in aree in cui la stessa può aggravare le problematiche relative alla presenza dell'orso bruno, bilancia i contrapposti interessi, ritenendo l'interesse delle specie foraggiate al proprio sostentamento recessivo rispetto ai pericoli derivanti dalla presenza dell'orso, che riguardano sia l'incolumità delle stesse specie foraggiate, che possono essere aggredite nei pressi dei siti di foraggiamento, sia l'incolumità dell'uomo nei casi in cui la pratica in esame dovesse concretamente determinare una maggiore probabilità di avvicinamento ed aggressione da parte dell'orso. Detto bilanciamento può essere ricondotto alla tutela della biodiversità e dell'ecosistema, affermata dall'art. 9 Cost. (come modificato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1) che dovrebbe imporre di evitare quelle pratiche che alterino l'equilibrio naturale ed il rapporto tra le specie animali e tra queste ultime e l'uomo, comportando conseguenze dannose maggiori rispetto ai benefici ritraibili dalle singole specie animali nel cui interesse la pratica è attuata.

Sono affetti da difetto di istruttoria e motivazione i provvedimenti della provincia di Trento, che a fronte di una circostanziata e motivata istanza di un'associazione di protezione degli animali, volta ad ottenere quanto meno la sospensione o il divieto di foraggiamento nei distretti frequentati dall'orso bruno e potenzialmente interessati da un aggravamento delle problematiche

legate alla presenza di questo animale, si sono limitati a richiamare gli estremi della disciplina di settore, senza specificare per quale ragione l'applicazione di tale disciplina giustificasse la sostanziale reiezione delle istanze e comunque senza esaminare ed approfondire gli elementi di fatto dedotti dall'istante per sostenere l'aggravamento delle problematiche legate alla presenza dell'orso in conseguenza della pratica del foraggiamento.

Non è possibile per l'amministrazione integrare la motivazione del provvedimento impugnato mediante gli atti difensivi depositati nel corso del giudizio. Né una integrazione della motivazione può ritenersi consentita dall'art. 21 *octies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, non essendo il difetto di motivazione assimilabile *tout court* alla violazione di norme procedurali o ad un vizio di forma, in quanto insostituibile presidio di legalità sostanziale.

(11)

**Sulla nozione di sottoprodotto utilizzabile ai fini del recupero ambientale di una *ex* discarica.**

**Consiglio di Stato, sezione IV, 6 febbraio 2026, n. 993 - Pres. Lamberti, Est. Marotta**

Ai fini della qualificazione di una sostanza o di un oggetto come "sottoprodotto" e non come rifiuto, da poter utilizzare per il riempimento di una *ex* cava, già adibita a discarica, in sede di recupero ambientale, devono ricorrere contestualmente tutte le condizioni di cui alle lett. a), b), c), e d) dell'art. 184 *-bis*, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("codice dell'ambiente"); la certezza del riutilizzo di cui alla lett. b) del citato disposto normativo non deve essere delibata in astratto, ma in concreto, in relazione alla destinazione effettiva e certa del materiale, per cui la stessa deve escludersi laddove lo stesso non sia conforme ai parametri delle concentrazioni soglia di contaminazione previste dalla colonna A, Tabella 1,

allegato 5, parte IV del medesimo decreto legislativo, valevole per i siti ad uso verde pubblico e privato residenziale, da applicarsi in relazione alla destinazione d'uso dell'area interessata dall'intervento di recupero ambientale.

## (12)

**Alla Corte di giustizia UE il rapporto tra recupero di aiuti di Stato e procedure di regolazione della crisi d'impresa.**

**Consiglio di Stato, sezione V, ordinanza 6 febbraio 2026, n. 990 – Pres. Caringella, Est. Rovelli**

La sezione V del Consiglio di Stato ha sottoposto alla Corte di giustizia UE la questione relativa alle modalità di recupero degli aiuti di Stato illegittimi e alla compatibilità con le procedure di regolazione del codice della crisi d'impresa e della insolvenza. Il dubbio interpretativo riguarda, nello specifico, se la disciplina unionale consenta di soddisfare il credito da restituzione tramite un accordo di ristrutturazione. Tale meccanismo, infatti, potrebbe determinare il rimborso di una cifra inferiore rispetto al valore integrale dell'aiuto, in quanto la falcidia dei crediti è un elemento intrinseco alle procedure concorsuali e di risanamento delle imprese.

Sono rimesse alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

a) se gli articoli 107 e 108 TFUE, come interpretati dalla sentenza della CGUE del 14 dicembre 2019 nel caso C-385/18, ostino al recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali nell'ambito del procedimento di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

b) in caso negativo, se lo consentano in particolare qualora, negli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 57, ove omologati ai sensi dell'articolo 48, commi 4 e 5, che riguardino il soggetto beneficiario di detti

aiuti, si preveda che questi conferisca il ramo d'azienda a una nuova società, poi ceduta alla propria controllante, a compensazione del debito derivante dall'obbligo di restituzione dell'aiuto, o se, al contrario, ciò costituisca un trasferimento in regime di continuità economica e, dunque, una elusione dell'obbligo di recupero dell'aiuto di Stato illegale.

**La presente sentenza è stata oggetto della News UM n. 25 del 3 marzo 2026.**

**(13)**

**Sulla domanda caducatoria degli atti elettorali e di correzione dei risultati elettorali e sul giudizio elettorale come giudizio di merito.**

**Consiglio di Stato, sezione V, 4 febbraio 2026, n. 920 - Pres. Lotti, Est. Molinaro**

In materia elettorale la giurisdizione non è di diritto oggettivo, né concerne la tutela di diritti soggettivi perfetti, ma si basa, anche al fine di contemperare tutti gli interessi in conflitto, sul principio di certezza dei rapporti di diritto pubblico, sicché i poteri del giudice sono esercitabili nell'ambito costituito dall'oggetto del giudizio, così come delimitato dal ricorrente attraverso la tempestiva indicazione degli specifici vizi di cui sono affette le operazioni elettorali e, conseguentemente, l'atto di proclamazione degli eletti che le conclude.

Nel giudizio elettorale il principio di strumentalità delle forme rende rilevante, a fronte di un'eventuale violazione di previsioni formali, l'accertamento della compromissione della volontà del corpo elettorale. Pertanto, la deduzione dell'omessa o inesatta verbalizzazione dei dati non può giustificare la declaratoria di annullamento o rinnovazione delle operazioni elettorali, allorché non si denunci e dimostri anche la concreta irregolarità nella conduzione delle operazioni di voto, e in quanto da simili irregolarità non derivi alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna

compressione della libera espressione del voto, tale da compromettere l'accertamento della volontà del corpo elettorale.

La domanda caducatoria degli atti elettorali e la conseguente domanda di correzione dei risultati elettorali trovano la loro fisiologica forma di tutela nel riconteggio delle schede, avuto riguardo alla giurisdizione di merito propria del giudizio elettorale. Pertanto, non è ravvisabile alcun profilo di ultrapetizione laddove, all'esito del riconteggio effettuato, risultino accertati ad opera del giudice profili a vantaggio del controinteressato, non occorrendo al riguardo la proposizione di un ricorso incidentale.

Nel giudizio elettorale lo scrutinio delle censure di asserita contraddittorietà o oscurità dei "risultati verbalizzati" o dei verbali impone la rivalutazione di ciò che è stato verbalizzato e che in tesi è contraddittorio o non chiaro, in ragione della peculiarità della giurisdizione di merito per cui il giudice amministrativo non si limita ad annullare il provvedimento, ma provvede direttamente sul bene della vita anelato, con poteri corrispondenti a quelli dell'amministrazione. Pertanto, la mera discrepanza tra i verbali delle sezioni elettorali e il verbale dell'ufficio elettorale, con conseguenti errori nell'attribuzione di voti, richiede un'analisi approfondita delle specifiche circostanze, non essendo sufficienti le mere affermazioni di divergenza senza prove concrete e specifiche e, a fronte di un vizio procedurale di contraddittorietà dei verbali, il giudice svolge uno scrutinio volto a superare l'irregolarità senza vincolo di risultato.

**(14)**

**Sulla natura endoprocedimentale della proposta di aggiudicazione e sulla rilevanza del PEF nella concessione di servizi.**

**Consiglio di Stato, sezione V, 4 febbraio 2026, n. 917 - Pres. Lotti, Est. Molinaro**

È inammissibile il ricorso avverso la proposta di aggiudicazione.

Se la parte impugna immediatamente la proposta di aggiudicazione (normalmente per invalidità derivata dall'asserita illegittima esclusione) ha l'onere di impugnare, in un secondo momento, l'aggiudicazione sopravvenuta, la quale non rappresenta una conseguenza inevitabile della prima, conseguendo, in difetto, l'improcedibilità del primo ricorso, atteso che l'annullamento della proposta di aggiudicazione, non facendo venire meno l'aggiudicazione vera e propria, non sarebbe di alcuna utilità per il ricorrente. Infatti l'aggiudicazione non è atto meramente confermativo o esecutivo, ma provvedimento che, anche se recepisce integralmente i risultati della proposta di aggiudicazione, e pur facendo parte della medesima sequenza procedimentale, comporta comunque una nuova e autonoma valutazione e, soprattutto, una autonoma dichiarazione di volontà.

Rispetto alle concessioni, l'art. 182 comma 5, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 prevede il piano economico finanziario (PEF) come componente meramente eventuale laddove, invece, il successivo art. 193 impone espressamente la presentazione di un PEF asseverato nell'ambito delle proposte di finanza di progetto; il legislatore, pertanto, non ha inteso imporre un obbligo generalizzato di predisposizione del PEF nelle concessioni, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di richiederne la presentazione in funzione delle caratteristiche peculiari della gara. Il PEF pertanto, pur non essendo obbligatorio in ogni concessione, conserva un ruolo centrale quando il bando espressamente lo richieda.

La tassatività delle clausole di esclusione dettata dall'art. 10, comma 2, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con riferimento alle cause escludenti di cui agli artt. 94 e 95 del medesimo d.lgs., riferite ai requisiti generali di partecipazione, non si riverbera su ogni aspetto della disciplina di gara, principiando dai requisiti di ordine speciale, *ex art. 10, ultimo comma*. È pertanto legittima, e non contrastante con tale principio, l'esclusione dell'operatore economico, che, disattendendo la previsione della *lex specialis* di gara, non abbia allegato all'offerta economica il PEF asseverato.

L'incompletezza dell'offerta economica, o tecnica, costituisce una valida ragione di esclusione dell'offerta stessa - costituendo il contenuto dell'offerta

indicato nella *lex specialis* una condizione di partecipazione alla procedura selettiva - che non richiede l'attivazione di uno specifico contraddittorio.

L'art. 193, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, laddove richiama l'asseverazione del PEF, non contiene, diversamente dal previgente art. 183, comma 9, del d.lgs. 16 aprile 2016, n. 50, una specificazione dell'ambito soggettivo dei soggetti abilitati a renderla e quindi dell'esclusione delle persone fisiche revisori contabili.

**(15)**

**Il fondo può essere sottratto all'attività venatoria anche per ragioni etiche e morali.**

**Consiglio di Stato, sezione VI, 3 febbraio 2026, n. 895 - Pres. Montedoro, Est. Satullo**

In materia di sottrazione dei fondi all'attività venatoria, sono illegittime le disposizioni regionali che restringono, introducendo casi tassativi e ulteriori condizioni, le ipotesi in cui il proprietario può chiedere la chiusura del fondo alla caccia. La normativa statale (art. 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157) e regionale della Emilia Romagna (art. 15 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8) di rango primario prevede, infatti, che la richiesta del proprietario debba essere accolta ogniqualvolta non ostacoli l'attuazione del piano faunistico-venatorio, senza ulteriori limiti, e consente la sottrazione anche per motivi etici e morali.

**(16)**

**Violenza domestica: compatibilità tra la querela della vittima e la richiesta di ammonimento al Questore.**

**T.a.r. per il Lazio, sezione I-ter, 20 febbraio 2026, n. 3204 - Pres. Dongiovanni, Est. Mercone**

In materia di ammonimento per violenza domestica, alla luce di un'interpretazione letterale, sistematica e anche logica dell'art. 3 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 23 aprile 2013, n. 119, si ritiene che, diversamente da quanto accade per l'ammonimento per atti persecutori (c.d. "*stalking*") di cui all'art. 8 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, non vi sia un rapporto di incompatibilità unilaterale tra la querela della vittima e la richiesta di ammonimento. Nell'ammonimento per violenza domestica, in altri termini, i due strumenti a tutela della potenziale vittima, quello amministrativo e quello penale, potrebbero essere attivati congiuntamente dalla persona offesa ed avere, fondandosi su presupposti diversi, pure esiti differenti.

(17)

**Sulla giurisdizione in tema di revisione prezzi e di meccanismo di adeguamento automatico di cui al d.l. n. 50/2022.**

**T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione V, 16 febbraio 2026, n. 488 - Pres. Barone; Est. Rizzo**

In materia di revisione dei prezzi, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, può affermarsi solo ove permanga una posizione di potere in capo all'amministrazione, tale da consentirle, più o meno discrezionalmente, la possibilità di riconoscere o negare il beneficio. Quando quest'ultimo, invece, è disciplinato compiutamente dalla norma, tanto da residuare esclusivamente un obbligo per l'amministrazione di riconoscerlo, quest'ultima agisce in situazione paritetica, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario.

Il meccanismo di adeguamento di cui all'art. 26 del decreto-legge 18 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2022, n. 91, quale misura straordinaria e obbligatoria dettata dall'emergenza economica e dall'aumento dei costi dei materiali e dell'energia, non lascia alcun margine di discrezionalità in capo alla p.a., sull'*an* o sul *quantum* del beneficio da riconoscere, atteso che il diritto all'adeguamento del prezzo e la sua quantificazione monetaria sono ancorati a precisi parametri fissati dal legislatore. L'istituto, pertanto, non può essere ricondotto a quello della revisione dei prezzi in senso stretto che, invece, presuppone l'avvio di un procedimento amministrativo discrezionale ed il compimento di un'istruttoria volta alla preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale.

(18)

**Modifica sostanziale di un impianto e mutamento del profilo di una discarica.**

**T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sezione I, 12 febbraio 2026, n. 163 – Pres. Gabbricci, Est. Fede**

La modifica di un'installazione o di un impianto può essere qualificata come sostanziale, se incide sulle caratteristiche o sul funzionamento ovvero sul potenziamento degli stessi e se la stessa dispieghi effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

Il mutamento del profilo di una discarica (senza variazione del volume di rifiuti conferiti), se non obiettivamente trascurabile, è una variazione delle caratteristiche dell'impianto; ai fini dell'attitudine a produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana, occorre invece un accertamento in concreto.

(19)

**Sull'ammissibilità del ricorso avverso l'autorizzazione paesaggistica.**

**T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione I, 11 febbraio 2026, n. 414 - Pres. f.f. Sidoti, Est. Commandatore**

L'autorizzazione paesaggistica di cui all'art.146, comma 4, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, costituendo – a differenza del parere reso dall'ente di tutela nei procedimenti di condono edilizio – un provvedimento autonomo (seppur presupposto) rispetto al titolo edilizio, può formare oggetto di impugnazione, da parte del controinteressato, tuttavia al solo fine di far valere interessi connessi alla tutela paesaggistica. Invero, l'interesse a ricorrere non coincide con ogni potenziale lesione connessa all'edificazione (predicabile, in termini di interesse concreto e attuale, solamente con il rilascio del titolo edilizio abilitativo) ma solo con il preciso pregiudizio (integrato da una lesione diretta e attuale della sfera giuridica del ricorrente) connesso agli interessi oggetto di valutazione da parte dell'ente di tutela.

(20)

**Sulla limitazione del diritto di accesso all'offerta tecnica e sull'integrazione postuma delle ragioni a fondamento della richiesta di oscuramento.**

**T.r.g.a., Trento, 10 febbraio 2026, n. 21 – Pres. Farina, Est. Cappellano**

In materia di appalti pubblici, ai fini della limitazione del diritto di accesso agli atti e ai documenti tecnici, non è sufficiente la mera affermazione che gli stessi attengano al proprio *know-how*; ma occorrono informazioni specifiche suscettibili di sfruttamento economico, che garantiscano un vantaggio concorrenziale e che presentino effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. È necessario che l'operatore economico individui, in

modo chiaro e specifico, le particolari competenze e conoscenze dell'attività professionale, che intende mantenere riservate, in quanto idonee a garantire il successo e la competitività nel mercato di riferimento.

L'indicazione, da parte dell'operatore economico, delle specifiche ragioni dell'oscuramento *ex art. 35 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36* deve essere offerta in sede procedimentale alla pubblica amministrazione e non nella sede giurisdizionale di contestazione delle decisioni di oscuramento. È inammissibile l'integrazione postuma delle ragioni non esposte in sede procedimentale ed è altresì infondata la censura di difetto di motivazione, la quale può essere vagliata solo se la parte interessata abbia esposto le specifiche ragioni di oscuramento alla stazione appaltante, rendendo in tal modo possibile e doverosa l'espressione delle valutazioni sulla pertinenza della richiesta e sul dato o documento specifico, quale espressivo di segreti tecnici o commerciali.

(21)

**Accesso al mare e tutela di valori paesaggistici e ambientali.**

**T.a.r. per la Campania, sezione VII, 6 febbraio 2026, n. 869 - Pres. ed Est. Maddalena**

Il diritto di accesso al mare, quale diritto fondamentale di rilievo costituzionale e bene comune, può essere sottoposto a misure di contingentamento solo ove tali limitazioni risultino necessarie, proporzionate e adeguatamente motivate in funzione di concrete esigenze di sicurezza e incolumità pubblica. Resta illegittima ogni compressione che si fondi su criteri estranei a tali finalità o che subordini la fruizione del bene pubblico alle esigenze organizzative di soggetti privati concessionari.

## **Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana – Pareri**

**(22)**

**Requisiti di idoneità per il rilascio o rinnovo della patente: le determinazioni della commissione medica locale devono essere adeguatamente motivate.**

**Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezioni riunite, parere 9 febbraio 2026, n. 34 - Pres. Carlotti, Est. La Greca**

Le determinazioni con cui la commissione medica locale (CML) accerti l'insussistenza dei requisiti di idoneità per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida, impartisca prescrizioni o adattamenti ovvero ne disponga la riduzione della validità temporale, devono essere adeguatamente motivate. Tale obbligo motivazionale rinviene il proprio fondamento non soltanto nel principio della necessaria motivazione, di origine pretoria e poi trasfuso nell'art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, ma altresì nell'art. 331, comma 2, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

## **Normativa e altre novità di interesse**

**(23)**

**Decreto legislativo 10 febbraio 2026, n. 29 – Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (in G.U., serie generale, n. 54 del 6 marzo 2026);**

(24)

**Decreto legislativo 9 febbraio 2026, n. 28 – Adeguamento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/2631, (UE) 2023/2845, (UE) 2024/791, (UE) 2024/2987, e recepimento delle direttive (UE) 2023/2864 e (UE) 2024/790, nonché disposizioni integrative e correttive della disciplina prevista dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 128, per l’attuazione della direttiva (UE) 2021/2101 (in G.U., serie generale, n. 53 del 5 marzo 2026).**